

Reg. (CE) 17 luglio 2014, n. 808/2014 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modalità di applicazione del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2014, n. L 227.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 3 agosto 2014.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 12, l'articolo 14, paragrafo 6, l'articolo 41,

l'articolo 54, paragrafo 4, e l'articolo 66, paragrafo 5, l'articolo 67, l'articolo 75, paragrafo 5, e l'articolo 76, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) reca norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che integrano le disposizioni comuni per i fondi strutturali e di investimento europei di cui alla parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Al fine di garantire il buon funzionamento e l'applicazione uniforme del nuovo quadro giuridico disposto dai suddetti regolamenti, la Commissione è stata autorizzata ad adottare talune norme per la sua attuazione.

(2) È opportuno precisare le modalità di presentazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale, in particolare sulla base dei requisiti dell'[articolo 8 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) e dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Occorre altresì stabilire quali di queste norme in materia di presentazione si applicano anche ai programmi dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla Banca europea per gli investimenti («BEI»), di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Occorre inoltre stabilire norme relative al contenuto delle discipline nazionali.

(3) È opportuno stabilire le procedure e le scadenze per l'approvazione delle discipline nazionali.

(4) Onde sistematizzare la modifica dei programmi di sviluppo rurale, è opportuno stabilire norme relative alla loro presentazione nonché alla frequenza delle modifiche. Ciò dovrebbe consentire di ridurre il più possibile gli oneri amministrativi, lasciando nel contempo un margine di flessibilità per emergenze e situazioni specifiche chiaramente definite.

(5) È opportuno stabilire norme per la modifica delle discipline nazionali, con riguardo anche alle scadenze e, in particolare, per facilitare la modifica delle discipline nazionali degli Stati membri che hanno optato per la presentazione di programmi regionali.

(6) Al fine di garantire il buon uso delle risorse del FEASR è opportuno stabilire sistemi di buoni servizio o sistemi equivalenti per il pagamento ai partecipanti dei costi relativi al trasferimento di conoscenze e alle azioni di informazione, in modo da garantire che le spese rimborsate siano chiaramente collegate a un'azione di formazione o di trasferimento di conoscenze ammissibile fornita al partecipante.

(7) Al fine di garantire che venga selezionato il prestatore di servizi economicamente più vantaggioso, la selezione delle autorità o degli organismi che prestano servizi di consulenza dovrebbe seguire le norme nazionali applicabili in materia di appalti pubblici.

(8) Poiché i pagamenti finali dovrebbero essere concessi solo a condizione che i piani aziendali siano stati attuati correttamente, è opportuno istituire parametri comuni per valutare tale attuazione. Inoltre, al fine di favorire l'accesso dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta ad altre misure previste nell'ambito della misura a favore dello sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, di cui all'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), è opportuno stabilire norme relative all'inclusione di più misure nei piani aziendali nonché alla procedura di approvazione delle relative domande.

(9) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a calcolare il sostegno per gli impegni nel quadro delle misure agro- climatico-ambientali e delle misure a favore dell'agricoltura biologica e del benessere degli animali sulla base di unità diverse da quelle stabilite nell'allegato II del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), in considerazione della specificità di tali impegni. È opportuno stabilire norme riguardanti il rispetto dei massimali autorizzati, l'eccezione per i pagamenti per unità di bestiame e i tassi di conversione di varie categorie di animali in unità di bestiame adulto.

(10) Per garantire che il calcolo dei costi supplementari e del mancato guadagno connessi alle misure di cui agli [articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) sia effettuato in modo trasparente e verificabile è opportuno stabilire alcuni elementi comuni di calcolo applicabili in tutti gli Stati membri.

(11) Al fine di evitare sovracompensazioni e maggiori oneri amministrativi, è opportuno istituire norme per la combinazione di talune misure.

(12) Occorre istituire norme relative all'avvio del funzionamento delle reti rurali nazionali e alla loro struttura, affinché esse possano operare in modo efficiente e tempestivo per accompagnare l'attuazione dei programmi.

(13) Al fine di garantire l'informazione e la pubblicità sulle attività di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno del FEASR, il presente regolamento dovrebbe precisare le responsabilità che competono in proposito all'autorità di gestione. L'autorità di gestione dovrebbe sistematizzare i propri sforzi globali di informazione e pubblicità nell'ambito

di una strategia e tramite la creazione di un sito o di un portale web unico che le consenta di far conoscere gli obiettivi della politica di sviluppo rurale e rafforzare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento. Occorre inoltre adottare disposizioni relative alla responsabilità dei beneficiari di fornire informazioni in merito al contributo FEASR di cui hanno beneficiato i loro progetti.

(14) Al fine di facilitare l'istituzione del sistema comune di monitoraggio e valutazione è opportuno definire gli elementi comuni di tale sistema, in particolare gli indicatori e il piano di valutazione.

(15) È opportuno definire i principali elementi della relazione annuale sull'attuazione, di cui all'[articolo 75 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), nonché i requisiti minimi applicabili al piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Articolo 1 *Oggetto*

Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) per quanto riguarda la presentazione dei programmi di sviluppo rurale, le procedure e le scadenze per l'approvazione e la modifica dei programmi di sviluppo rurale e delle discipline nazionali, il contenuto delle discipline nazionali, l'informazione e la pubblicità relative ai programmi di sviluppo rurale, l'attuazione di determinate misure di sviluppo rurale, il monitoraggio, la valutazione e la presentazione di relazioni.

Articolo 2 *Contenuto dei programmi di sviluppo rurale e delle discipline nazionali*

Il contenuto dei programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'[articolo 8 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), dei programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla Banca europea per gli investimenti («BEI») di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e delle discipline nazionali di cui all'[articolo 6, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), rispetta la presentazione specificata all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3 *Adozione di discipline nazionali*

Le discipline nazionali di cui all'[articolo 6, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) sono adottate in conformità all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 4 *Modifica dei programmi di sviluppo rurale*

1. Le proposte intese a modificare i programmi di sviluppo rurale e i programmi specifici per la costituzione e il funzionamento delle reti rurali nazionali contengono, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) il tipo di modifica proposta;
- b) le ragioni e/o le difficoltà di attuazione che giustificano la modifica;
- c) gli effetti previsti della modifica;
- d) l'impatto della modifica sugli indicatori;
- [e] la relazione tra la modifica e l'accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ⁽⁶⁾.]

2. Le modifiche dei programmi del tipo descritto all'articolo 11, lettera a), punto i), del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) possono essere proposte non più di quattro volte nel corso del periodo di programmazione. ⁽⁷⁾

Per tutti gli altri tipi di modifiche combinati:

- a) può essere presentata un'unica proposta di modifica per anno civile e per programma, con l'eccezione dell'anno 2025, per il quale è ammessa la presentazione di più proposte per le modifiche che riguardano esclusivamente l'adattamento del piano di finanziamento, comprese le conseguenti modifiche da apportare al piano di indicatori;
- b) possono essere presentate quattro proposte aggiuntive di modifica per programma durante il periodo di programmazione. ⁽⁸⁾

Il numero massimo di modifiche di cui al primo e al secondo comma non si applica:

a) qualora debbano essere adottate misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici o condizioni climatiche avverse ufficialmente riconosciuti dall'autorità pubblica nazionale competente, o dovute ad un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socio-economiche dello Stato membro o della regione, ivi compresi cambiamenti demografici significativi e repentini provocati dalla migrazione o dall'accoglienza dei rifugiati. Se una modifica del programma di sviluppo rurale in risposta alla crisi di COVID-19 è combinata con modifiche non collegate alla crisi, il presente comma si applica a tutte le modifiche combinate, a condizione che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale sia presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2021; ⁽⁵⁾

b) qualora una modifica sia resa necessaria da un cambiamento intervenuto nel quadro giuridico dell'Unione, compreso un cambiamento relativo alla proroga della durata dei programmi di sviluppo rurale o un cambiamento relativo alla disponibilità di risorse aggiuntive per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾; ⁽⁹⁾

c) a seguito della verifica di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

d) nel caso di una variazione del contributo del FEASR preventivato per ogni anno, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h, punto i), del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), a seguito degli sviluppi legati alla ripartizione annua per Stato membro di cui all'articolo 58, paragrafo 7, del suddetto regolamento; le modifiche proposte possono includere cambiamenti consequenziali nella descrizione delle misure;

e) nel caso di modifiche relative all'introduzione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013; o

f) nel caso di modifiche relative all'introduzione della nuova delimitazione di cui all'[articolo 32, paragrafo 5, lettera b\), del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#). ⁽⁴⁾

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la loro ultima modifica del programma del tipo descritto all'articolo 11, lettera a), punto iii), del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) entro il 30 settembre 2022.

Le modifiche di altro tipo al programma possono essere trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre 2025. ⁽¹⁰⁾

4. Quando la modifica di un programma interessa i dati che figurano nella tabella della disciplina nazionale di cui all'[articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), l'approvazione della modifica del programma costituisce approvazione della corrispondente revisione di detta tabella.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

(4) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 1 del Regolamento 15 novembre 2016, n. 2016/1997](#), a decorrere dal 23 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2016/1997](#).

(5) Lettera così sostituita dall'[art. 1, par. 1, punto 1, del Regolamento 10 luglio 2020, n. 2020/1009/UE](#), a decorrere dal 13 luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 3, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2020/1009/UE](#).

(6) Lettera soppressa dall'[art. 1, par. 1, punto 1, lettera a\) del Regolamento 26 gennaio 2021, n. 2021/73/UE](#), a decorrere dal 28 gennaio 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2021/73/UE](#).

(7) Comma così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 1, lettera b\), punto i\) del Regolamento 26 gennaio 2021, n. 2021/73/UE](#), a decorrere dal 28 gennaio 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2021/73/UE](#).

(8) Comma così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 1, lettera b\), punto ii\) del Regolamento 26 gennaio 2021, n. 2021/73/UE](#), a decorrere dal 28 gennaio 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2021/73/UE](#).

(9) Lettera così sostituita dall'[art. 1, par. 1, punto 1, lettera b\), punto iii\) del Regolamento 26 gennaio 2021, n. 2021/73/UE](#), a decorrere dal 28 gennaio 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2021/73/UE](#).

(10) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 1, lettera c\) del Regolamento 26 gennaio 2021, n. 2021/73/UE](#), a decorrere dal 28 gennaio 2021, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2021/73/UE](#).

Articolo 5 *Modifica di discipline nazionali*

1. L'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'[articolo 11 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) e l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento si applicano *mutatis mutandis* alle modifiche delle discipline nazionali.

2. Gli Stati membri che hanno optato per la presentazione di discipline nazionali contenenti la tabella di cui all'[articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) possono presentare alla Commissione modifiche della disciplina nazionale relative a tale tabella, tenendo conto del grado di attuazione dei loro vari programmi.

3. La Commissione, dopo aver approvato le modifiche di cui al paragrafo 2, adegua alla tabella riveduta i piani di finanziamento di cui all'[articolo 8, paragrafo 1, lettera h\), del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) relativi ai programmi interessati, a condizione che:

a) resti immutato il contributo totale del FEASR per programma nell'arco dell'intero periodo di programmazione;

b) resti immutata la dotazione globale del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;

c) restino immutate le ripartizioni annuali per gli esercizi precedenti quello in cui è effettuata la revisione;

d) sia rispettata la dotazione annua del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;

e) sia rispettato il finanziamento totale del FEASR per le misure in materia di ambiente e clima di cui all'[articolo 59, paragrafo 6, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).

4. Salvo nel caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali o eventi catastrofici o condizioni climatiche avverse ufficialmente riconosciuti dall'autorità pubblica nazionale competente, o dovute ad un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socio-economiche dello Stato membro o della regione, ivi compresi cambiamenti demografici significativi e repentini, provocati dalla migrazione o dall'accoglienza dei rifugiati, e di modifiche nel quadro giuridico, o conseguenti alla verifica di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013, le domande di modifica della disciplina nazionale di cui al paragrafo 2 possono essere presentate soltanto una volta per anno civile, anteriormente al 1° aprile. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, le modifiche dei programmi risultanti da tale revisione possono essere applicate in aggiunta alle proposte di modifica presentate a norma del suddetto comma. ⁽¹¹⁾

5. L'atto di esecuzione recante approvazione della modifica è adottato in tempo utile per permettere di modificare i rispettivi impegni di bilancio prima della fine dell'esercizio in cui la revisione è stata presentata.

(11) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 2 del Regolamento 15 novembre 2016, n. 2016/1997](#), a decorrere dal 23 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2016/1997](#).

Articolo 6 *Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione*

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di coprire i costi connessi alle spese di viaggio, soggiorno e diaria di quanti partecipano al trasferimento di conoscenze e alle azioni di informazione di cui all'[articolo 14 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), nonché i costi connessi per la sostituzione degli agricoltori, tramite un sistema di buoni servizio o un altro sistema di effetto equivalente.

2. Per quanto riguarda i sistemi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

a) provvedono affinché il periodo di validità del buono, o equivalente, non possa superare un anno;

b) stabiliscono norme per l'ottenimento dei buoni, o equivalenti, e dispongono in particolare che essi siano legati a un'azione specifica;

c) definiscono le condizioni specifiche di rimborso dei buoni ai prestatori di una formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione.

Articolo 7 *Selezione delle autorità o degli organismi che prestano servizi di consulenza* ⁽¹²⁾

[Agli inviti a presentare proposte di cui all'[articolo 15, paragrafo 3, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) si applicano le norme unionali e nazionali in materia di appalti pubblici. Tali inviti tengono in dovuta considerazione il grado di conformità, da parte dei candidati, alle qualifiche di cui al suddetto articolo.]

(12) Articolo soppresso dall' [art. 1, par. 1, punto 1 del Regolamento 30 luglio 2018, n. 2018/1077/UE](#), a decorrere dal 3 agosto 2018 , ai sensi di quanto disposto dall' [art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2018/1077/UE](#).

Articolo 8 *Piani aziendali*

[1. Ai fini dell'[articolo 19, paragrafo 5, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), gli Stati membri valutano lo stato di avanzamento del piano aziendale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del medesimo regolamento in caso di concessione del sostegno di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), dello stesso regolamento, in termini di corretta attuazione delle azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione ⁽¹³⁾. ⁽¹⁴⁾]

2. Nel caso del sostegno di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), se il piano aziendale fa riferimento al ricorso ad altre misure di sviluppo rurale a norma dello stesso regolamento, gli Stati membri possono disporre che l'approvazione della domanda di sostegno dia anche accesso al sostegno nell'ambito di tali misure. Lo Stato membro che si avvale di tale possibilità dispone che la domanda di sostegno fornisca le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità nell'ambito di tali misure.

(13) Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(14) Paragrafo soppresso dall' [art. 1, par. 1, punto 2 del Regolamento 30 luglio 2018, n. 2018/1077/UE](#), a decorrere dal 3 agosto 2018 , ai sensi di quanto disposto dall' [art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2018/1077/UE](#).

Articolo 9 ⁽¹⁴⁾

1. Se gli impegni di cui agli *articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013* fanno riferimento a unità di bestiame adulto, si applicano i tassi di conversione per le varie categorie di animali in unità di bestiame adulto di cui all'allegato II.
2. Se gli impegni di cui agli *articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013* sono espressi in unità diverse da quelle di cui all'allegato II dello stesso regolamento, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati gli importi massimi annui ammissibili al sostegno del FEASR indicati nello stesso allegato.
3. Ad eccezione dei pagamenti per gli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, di cui all'*articolo 28, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013*, i pagamenti di cui agli articoli 28, 29 e 34 del suddetto regolamento non possono essere concessi per unità di bestiame adulto.»

(14) Articolo così sostituito dall'*art. 1, paragrafo 1, n. 2), Regolamento 28 aprile 2016, n. 2016/669*, a decorrere dal 6 maggio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, paragrafo 1 del medesimo Regolamento 2016/669*.

Articolo 10 *Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno*

1. Gli Stati membri possono fissare l'importo dei pagamenti per le misure o i tipi di operazioni di cui agli *articoli da 28 a 31 e agli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013* sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno.
 2. Gli Stati membri provvedono affinché i calcoli e i relativi pagamenti di cui al paragrafo 1:
 - a) contengano unicamente elementi verificabili;
 - b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
 - c) indichino chiaramente la fonte dei dati utilizzati;
 - d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, ove del caso;
 - e) non contengano elementi connessi ai costi di investimento.
-
-

Articolo 11 *Combinazione di impegni e combinazione di misure*

1. Vari impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'[articolo 28 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), gli impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 dello stesso regolamento, gli impegni connessi al benessere degli animali a norma dell'articolo 33 dello stesso regolamento e gli impegni silvo-climatico-ambientali a norma dell'articolo 34 dello stesso regolamento possono essere combinati a condizione che siano tra loro complementari e compatibili. Gli Stati membri allegano ai propri programmi di sviluppo rurale l'elenco delle combinazioni ammesse.
 2. Se vengono combinati misure o impegni diversi nell'ambito della stessa misura o di misure diverse di cui al paragrafo 1, nel determinare il livello di sostegno gli Stati membri tengono conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi specifici risultanti dalla combinazione.
 3. Se un'operazione rientra nell'ambito di due o più misure o di due o più tipi diversi di operazioni, gli Stati membri possono attribuire le spese alla misura o al tipo di operazione predominante. In tal caso si applica il tasso di contributo specifico relativo a tale misura o tipo di operazione predominante.
-
-

Articolo 12 *Rete rurale nazionale*

1. Gli Stati membri provvedono all'istituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'[articolo 54 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) e all'avvio del suo piano d'azione al massimo 12 mesi dopo l'approvazione, da parte della Commissione, del programma di sviluppo rurale o dal programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale, a seconda dei casi.
 2. La struttura necessaria al funzionamento della rete rurale nazionale è istituita all'interno delle autorità nazionali o regionali competenti o al loro esterno, mediante selezione tramite invito a presentare proposte, o attraverso una combinazione di entrambe le modalità. Tale struttura deve essere in grado di svolgere almeno le attività di cui all'[articolo 54, paragrafo 3, lettera b\), del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#).
 3. Qualora uno Stato membro abbia optato per un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale, tale programma comprende gli elementi di cui all'allegato I, parte 3, del presente regolamento.
-
-

Articolo 13 *Informazione e pubblicità*

1. L'autorità di gestione presenta una strategia di informazione e pubblicità nonché le relative modifiche al comitato di sorveglianza per l'informazione. La strategia è presentata non oltre sei mesi dopo l'adozione del programma di sviluppo rurale. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza almeno una volta all'anno in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della strategia di informazione e pubblicità e in merito all'analisi dei risultati, nonché in merito alle azioni di informazione e pubblicità da realizzare nel corso dell'anno successivo.

2. Le norme particolareggiate relative alle responsabilità dell'autorità di gestione e dei beneficiari in materia di informazione e pubblicità sono definite nell'allegato III.

Articolo 14 *Sistema di monitoraggio e valutazione*

1. Il sistema comune di monitoraggio e valutazione di cui all'[articolo 67 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) comprende i seguenti elementi:

a) una logica di intervento che indichi le interazioni tra priorità, aspetti specifici e misure;

b) un insieme di indicatori comuni di contesto, risultato e realizzazione, comprendente gli indicatori da utilizzare per la fissazione di obiettivi quantificati in relazione ad aspetti specifici dello sviluppo rurale e una serie di indicatori predefiniti per la verifica di efficacia dell'attuazione;

c) un questionario valutativo comune, stabilito all'allegato V;

d) la raccolta, la conservazione e la trasmissione di dati;

e) relazioni periodiche sulle attività di monitoraggio e valutazione;

f) il piano di valutazione;

g) le valutazioni ex ante ed ex post nonché ogni altra attività di valutazione legata al programma di sviluppo rurale, comprese quelle necessarie a soddisfare i requisiti supplementari delle relazioni annuali sull'attuazione del 2017 e 2019 di cui all'[articolo 50, paragrafi 4 e 5, del regolamento \(UE\) n. 1303/2013](#) e all'[articolo 75, paragrafi 3 e 4, del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#);

h) un sostegno per consentire a tutti i soggetti responsabili del monitoraggio e della valutazione di adempiere ai propri obblighi.

2. L'insieme di indicatori comuni di contesto, risultato e prodotto per la politica di sviluppo rurale figura nell'allegato IV. Tale allegato identifica anche gli indicatori da utilizzare per la fissazione di obiettivi quantificati in relazione agli aspetti specifici dello sviluppo rurale. Ai fini della fissazione dei target intermedi e finali del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'allegato II, punto 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, lo Stato membro può utilizzare gli indicatori del quadro di riferimento per l'efficacia predefiniti di cui all'allegato IV, punto 5, del presente regolamento oppure sostituire e/o completare tali indicatori con altri indicatori di prodotto adeguati, definiti nel programma di sviluppo rurale.

3. I documenti di supporto tecnico di cui all'allegato VI fanno parte del sistema di monitoraggio e valutazione.

4. Per i tipi di operazioni per cui si identifica un potenziale contributo agli aspetti specifici di cui all'articolo 5, primo comma, punto 2, lettera a), punto 5, lettere da a) a d), e punto 6, lettera a), del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#), per i tipi di operazione per cui si identifica un potenziale contributo all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, o per i tipi di operazione a sostegno dell'attenuazione dell'impatto della crisi di COVID-19 e delle azioni di ripresa, la registrazione elettronica delle operazioni di cui all'[articolo 70 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) comprende contrassegni che segnalano i casi in cui l'operazione presenta una componente che contribuisce a uno o più di questi aspetti specifici. ⁽¹⁵⁾

(15) Paragrafo sostituito dall'[art. 1, par. 1, punto 3 del Regolamento 15 novembre 2016, n. 2016/1997](#), a decorrere dal 23 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, par. 1](#) del medesimo [Regolamento n. 2016/1997](#) e dall'[art. 1, par. 1, punto 2, del Regolamento 10 luglio 2020, n. 2020/1009/UE](#), a decorrere dal 13 luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 3, par. 1 del medesimo Regolamento n. 2020/1009/UE](#).

Articolo 15 *Relazione annuale sull'attuazione*

La presentazione della relazione annuale sull'attuazione di cui all'[articolo 75 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) è definita nell'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 16 *Piano di valutazione*

I requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono definiti all'allegato I, parte 1, punto 9, del presente regolamento.

Articolo 17 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO